



Proroga della concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno

A.C. 2663

Dossier n° 112 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
13 aprile 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2663
Titolo:	Modifica all'articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 194, in materia di proroga della concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	IX Trasporti
Sede:	referente
Stato dell'iter:	in corso d'esame in commissione

Contenuto

La proposta di legge A.C. 2633, **che consta di un solo articolo**, novella l'[articolo 3, comma 9, della legge n. 194 del 1998](#), che disponeva la proroga della durata della concessione ferroviaria della **linea Domodossola-Locarno** fino al 31 agosto 2021, prevedendo un'ulteriore proroga della citata concessione **fino al 31 agosto 2026**.

Precedentemente il [decreto-legge n. 670 del 1996](#) aveva prorogato la medesima concessione fino al 31 dicembre 1997.

La linea ferroviaria Domodossola-Locarno rientra tra le linee ferroviarie isolate individuate dall'allegato al [decreto ministeriale 347 del 2019](#). La costruzione e gestione della medesima è disciplinata da una Convenzione internazionale tra l'Italia e la Confederazione Svizzera stipulata in data 12 novembre 1918, con ratifiche scambiate il 10 febbraio 1923, e resa esecutiva con [legge 16 dicembre 1923, n. 3195](#), ([qui](#) il testo della Convenzione).

Come risulta dall'articolo 1 della citata convenzione "i due Governi si impegnano **a far assicurare l'esercizio della ferrovia a scartamento ridotto da Locarno (Svizzera) a Domodossola (Italia)** in base alle concessioni date in Svizzera alla «Società delle tramvie di Locarno», alla «Società della ferrovia Locarno-Pontebrolla-Bignasco (linea della Vallemaggia)» e alla «Società delle Ferrovie Regionali Ticinesi» per il tronco da Locarno a Camedo (frontiera italiana) **e in Italia alla «Società Subalpina di Imprese Ferroviarie»** per il tronco da Domodossola alla frontiera svizzera. La Ferrovia venne aperta al traffico il 25 novembre 1923.

La **Società Subalpina di Imprese Ferroviarie** è, sulla base di questa disposizione, che non risulta modificata, tutt'ora concessionaria della rete. La ferrovia internazionale collega la Val d'Ossola a Locarno sul Lago Maggiore con un impegnativo tracciato di montagna lungo la Valle Vigizzo italiana e le Centovalli svizzere. Ha una lunghezza di 32,3 chilometri nel territorio italiano e prosegue dal confine svizzero a Locarno per 19,9 chilometri nel territorio elvetico.

Da un punto di vista dell'inquadramento normativo peraltro la rete ferroviaria in questione e i servizi su essa resi (essendo una rete ferroviaria isolata adibita al trasporto passeggeri, ed esercitando l'impresa ferroviaria unicamente servizi di su tale rete) sono esclusi, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) dall'applicazione delle disposizioni del [decreto legislativo n. 112 del 2015](#), che ha recepito la [direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012](#), che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disposizione è volta a prorogare l'affidamento di una rete ferroviaria la cui gestione è disciplinata da un antico, e tutt'ora vigente, trattato internazionale, ossia la Convenzione internazionale tra l'Italia e la Confederazione Svizzera stipulata in data 12 novembre 1918, con ratifiche scambiate il 10 febbraio 1923, e resa esecutiva con [legge 16 dicembre 1923, n. 3195](#).

Tale materia rientra quindi essenzialmente nella previsione dell'articolo 117, primo comma, lettera a), secondo il quale lo Stato ha legislazione esclusiva nella materia "politica estera e rapporti internazionali dello Stato".

Cost112	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Trasporti	st_trasporti@camera.it - 066760-2614	 CD_trasporti

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.